

Prot. n. 1.504 del 07.02.2011

ORDINANZA N. 7

ORDINANZA PER LA TUTELA DEL DECORO E DELL'IGIENE PUBBLICA

IL SINDACO

Valutato che purtroppo sul territorio comunale vengono abbandonati periodicamente, lungo le vie comunali, rifiuti di vario tipo, nonché in alcuni casi imbrattate e sporcate strade, piazze e arredi urbani, che tali abbandoni di rifiuti, non potendo essere prelevati tempestivamente dal servizio di raccolta consortile, provocano oltre all'indecorosa immagine all'ambiente cittadino, possibili e spiacevoli inconvenienti di tipo igienico e sanitario;

Rilevato che è dovere primario dell'Amministrazione Comunale, conservare il patrimonio di tutti i cittadini;

Considerato che occorre mantenere in perfetto stato di conservazione, manutenzione e pulizia le strade, le piazze e le aree pubbliche, spesse volte sporcate con comportamenti disdicevoli;

Preso atto che occorre salvaguardare e conservare nel tempo sia le opere dell'arredo urbano, sia il decoro ambientale e l'igiene del paese, facendo appello al senso civico dei cittadini, anche con disposizioni atte a prevenire e/o reprimere comportamenti che possono sporcare ed imbrattare strade, piazze e arredi urbani, nonché l'abbandono di rifiuti vari;

Richiamato altresì il D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006, e s.m.i., ed in particolare gli artt. 192 – 255 – 256 che dispone i divieti e prevede le sanzioni per l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo oltre che sulle acque superficiali e sotterranee;

Visto l'art. 16, comma 2, della legge n. 689 del 24/11/1981, come modificato dall'art. 6-bis della legge n. 125 del 24/07/2008 di conversione del D.L. n. 92 del 23/05/2008, che attribuisce alla Giunta Comunale la facoltà di stabilire, per le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze comunali, all'interno dei limiti edittali minimo e massimo della sanzione prevista, attualmente stabiliti in euro 25,00 ad euro 500,00, un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni che lo vogliono coincidente con il doppio del minimo edittale, o il terzo del massimo qualora più favorevole al trasgressore;

Visto il vigente Regolamento di Polizia Urbana;

Visto il vigente regolamento per l'applicazione delle sanzioni;

Visto l'articolo 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 50 e 54 del D. Lgs. n. 267/2000, e successive modificazioni;

Vista la legge n. 241/90, e successive modificazioni;

Visto il D. Lgs. 267/2000, e successive modificazioni;

Visti i regolamenti comunali e consortili vigenti in materia;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 8 del 25.01.2011, con la quale sono stati stabiliti le sanzioni da pagare per la violazione di talune ordinanze sindacali;

ORDINA

A salvaguardia dell'ambiente e dell'igiene, nonché del decoro del centro urbano il divieto di:

- depositare, gettare, abbandonare, conferire sul suolo pubblico sostanze che comportino l'insozzamento e/o l'imbrattamento della pavimentazione delle pubbliche vie delle piazze e delle aree pubbliche del territorio comunale con liquidi oleosi, compresi quelli che potrebbero perdere i motori, nonché acidi, vernici, spray;
- imbrattare manufatti di arredo urbano (fontane, panchine, cancellate, monumenti, segnaletica stradale, ecc.) con scritte, vernici, spray, disegni o segni grafici di qualsiasi tipo e dimensione;
- abbandonare, lungo le vie comunali, piazze ed in altri spazi pubblici o aperti al pubblico, rifiuti di vario tipo come sacchetti, ingombranti, inerti, RAE ecc. e imbrattare strade, piazze e arredo urbano.

DISPONE

Le trasgressioni alla presente ordinanza, fatte salve le disposizioni penali in materia e gli obblighi, sanzioni e divieti imposti da leggi speciali, saranno punite con una sanzione amministrativa di euro 400,00, con facoltà di pagamento entro 60 giorni dalla contestazione immediata della violazione o dalla notificazione del verbale di accertamento.

Nel caso in cui la violazione alle sopra citate disposizioni venga immediatamente contestata al trasgressore, oltre al pagamento della corrispondente sanzione amministrativa, lo stesso dovrà provvedere al ripristino delle condizioni originarie. In caso di inerzia del trasgressore, l'Amministrazione potrà dar corso ad un intervento sostitutivo a spese dell'inadempiente.

Le forze di Polizia dello Stato e la Polizia Municipale sono incaricate delle sorveglianza e del rispetto del presente provvedimento, dell'accertamento delle violazioni e dei conseguenti aspetti sanzionatori.

DISPONE ALTRESI'

Che copia del presente provvedimento sia trasmessa:

- Alla Stazione dei Carabinieri di Spresiano;
- Al Comando della Polizia Municipale.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale, ed è immediatamente esecutiva.

Si comunica che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. del Veneto competente per territorio, o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni e 120 giorni dal termine dell'esposizione all'albo pretorio.

Dalla residenza municipale, li 07.02.2011

IL SINDACO
RICCARDO MISSIATO